CAMERA DEI DEPUTATI N. 1190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADAZZI, DE FALCO, AMATO, GRIMALDI, MARCONI, JANNELLI, ANFUSO, ROMUALDI, ANGIOY, BASILE GUIDO, FOSCHINI, ALLIATA DI MONTEREALE, MALVESTITI, CACCURI

Annunziata il 26 ottobre 1954

Carriera e trattamento economico del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'azione iniziara dalla benemerita categoria dei presidi e professori di ruolo sin dall'aprile 1953 per ottenere il ripristino della equiparazione al trattamento economico dei magistrati ed un ordinamento autonomo per la scuola, non può e non deve considerarsi come una pretesa contingente, in quanto rappresenta la giusta rivendicazione di un diritto acquisito ed il riconoscimento della funzione di grave responsabilità per la vita nazionale che gli insegnanti esercitano; funzione che può e deve equipararsi a quella dei magistrati. Come i magistrati, infatti, i docenti non sono dei semplici impiegati che hanno il compito di tradurre in atti la volontà dello Stato secondo ordini e precise disposizioni dell'Amministrazione periferica e centrale, non hanno funzioni limitate alla semplice esecuzione, ma esercitano liberamente funzioni delicate ed elevatissime, esplicitamente riconosciute dalla Costituzione (articolo 33) e che si compendiano nella formazione della nuova generazione italiana.

La tradizione, l'orientamento giuridico preesistente e la stessa legge-delega, al numero 11 della « premessa », riconoscono che gli insegnanti, come i magistrati, hanno sempre avuto ordinamento autonomo.

Il principio fondamentale della Repubblica italiana « fondata sul lavoro », che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata non soltanto alla quantità ma soprattutto alla qualità del lavoro, rafforza l'esigenza di un'ordinamento autonomo della scuola e soprattutto il riconoscimento per gli insegnanti ad una retribuzione che permetta agli stessi una esistenza libera e dignitosa, senza la quale è vano richiedere al docente di portare nella scuola tutte le energie e la preparazione morale e culturale, che deve affinarsi con lo studio e non isterilirsi nelle assillanti preoccupazioni economiche.

Il Governo ed il Parlamento, concedendo alla Magistratura un ordinamento autonomo, hanno riconosciuto che il magistrato non può adempiere efficacemente la sua altissima funzione se allo stesso non viene assicurato un minimo economico che gli permetta una esistenza libera e dignitosa.

Lo stesso principio non può non essere riconosciuto al docente che – oltre alla funzione di giudice nelle commissioni di esame, negli scrutini e nelle interrogazioni – ha una funzione essenziale e, come bene ebbe a dire l'onorevole Presidente del Senato della Repubblica (definendo gli insegnanti « genitori di

complemento »), detta funzione, dal punto di vista sociale, « è forse più importante di quella del giudice ».

La scuola ha bisogno di un nuovo ordinamento e il Parlamento, con la fiducia che ci auguriamo voglia dare alla proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla sua approvazione, saprà darle un ordinamento che risponda alle nuove esigenze della vita sociale e ai principî della Costituzione, come è nel voto di tutti gli italiani.

Nessuna legge, però, può essere operante ed efficace, se prima non si elimina la condizione di inferiorità in cui sono posti gli insegnanti, poiché la scuola è essenzialmente affidata all'opera fattiva, appassionata e cosciente di coloro che hanno il compito di vivificare i principî, insegnando ed educando.

È per questo che i proponenti ritengono indilazionabile il problema dei miglioramenti economici e confidano nella vostra approvazione della presente proposta di legge che – tenendo presente la tradizione, la funzione particolare dei docenti e l'importanza della loro opera – tende al riconoscimento della necessità di dare ai docenti stessi una retribuzione adeguata e analoga a quella dei magistrati, come per il passato; tutto ciò in attesa che la legislazione scolastica possa essere organicamente riveduta e armonizzata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I docenti di ruolo delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado restano inquadrati secondo le vigenti disposizioni.

ART. 2.

La carriera dei presidi e professori di ruolo di cui al precedente articolo nonché gli stipendi, le indennità, le competenze e accessori sono stabiliti in conformità delle tabelle equivalenti a quelle dei magistrati con riferimento alla parità dei gradi esistenti prima dell'entrata in vigore delle seguenti leggi: 24 maggio 1951, n. 392; 25 maggio 1952, n. 990, e 11 luglio 1952, n. 767. Tali tabelle saranno soggette alle stesse variazioni che eventualmente potranno essere apportate alle tabelle di cui alle leggi suaccennate.

ART. 3.

Il professore di ruolo può ottenere un avanzamento per merito distinto in conformità delle disposizioni in vigore e delle modifiche che saranno apportate alle medesime.

ART. 4

Restano in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con la presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.